

COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 30 DEL 9 DICEMBRE 2024

OGGETTO: “parere dell’Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione aliquote IMU, anno 2025”

Il Collegio dei Revisori del Comune di Montevarchi, riunitosi per via telematica, nelle persone del Presidente Pietro Turicchi e dei membri ordinari Claudio Antonelli e Fabrizio Mascarucci, avendo ricevuto in data 5 dicembre 2024 la proposta di approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2025,

vista la proposta di deliberazione n. 92 del 28/11/2024 del Settore 1° - Settore economico finanziario - ufficio proponente: Servizio entrate tributarie-fiscaltà passiva;

Visto:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- Lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- la deliberazione C.C. n. 96 del 21/12/2023 avente ad oggetto “Esame ed Approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026
- la deliberazione C.C. n. 98 del 21/12/2023 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026
- la deliberazione C.C. n. 50 del 25/07/2024 avente ad oggetto “Presentazione al Consiglio Comunale dello schema del Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027;

Richiamato:

- la Legge 160/2019, nello specifico i commi dal 739 al 783 dell’art. 1;
- la legge 178/2020, art. 1, comma 48;
- il D.L. 132/2023;
- il Decreto del Viceministro del MEF del 06/09/2024;
- il Decreto del MEF del 07/07/2023, modificato dal Decreto MEF del 06/09/2024;
- il Comunicato del MEF del 31/10/2024;

premesso che:

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;

- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all’IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

- il comma 748, dell’art. 1 della legge 160/2019, fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

- il comma 749, prevede l’applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

Considerato che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge nr.160/2019 dispone che, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo nr. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge nr. 160/2019 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale" che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa (la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge);
- il decreto 7 luglio 2023 il Mef ha individuato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019;
- il medesimo decreto ha fissato le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Mef del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;
- il comma 1 dell'art. 6ter del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 ha differito all'annualità d'imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Mef;
- il decreto 6 settembre 2024 del Mef che ha modificato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019 approvando il nuovo Allegato "A" sostitutivo di quello approvato con il predetto decreto 7 luglio 2023;

Preso atto che il Mef ha reso disponibile l'applicazione per la elaborazione e trasmissione del predetto prospetto;

Esaminato il prospetto delle aliquote IMU, elaborato mediante la procedura sopra descritta, che riporta le aliquote per l'anno 2025, individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico;

Visto altresì:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 settembre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;
- il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 28/07/2020 in fase di modifica, in pari seduta, con la proposta di deliberazione del consiglio comunale n.89 del 27/11/2024;
- il prospetto riportante le aliquote IMU per l'anno 2025;
- il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio competente;
- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

con riferimento alla proposta di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2025, di cui al prospetto allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale di cui trattasi, il Collegio esprime parere favorevole.

Barga, 9 dicembre 2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI
(firmato digitalmente)

Dott. Pietro Turicchi	(Presidente)
Dott. Claudio Antonelli	(Componente)
Rag. Fabrizio Mascarucci	(Componente)